



G.30492

REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 26/24

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Gaetano Berretta

Giudice relatore

Pierpaolo Grasso

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.30492 del registro di Segreteria, ed in relazione all'istanza di applicazione del rito abbreviato ex art. 130, d.lgs 26 agosto 2016 n.174, presentata, con comparsa depositata agli atti del giudizio, dal Signor

MOURAD Ziad (C.F. MRDZDI67T21Z229R), nato a BENWATI (Libano) il 21.12.1967, residente in Zinasco (PV), Via L. Cadorna n.16/A, rappresentato e difeso, in forza di procura resa in calce all'atto di costituzione, dagli Avv.ti Francesco Giambelluca e Anna Cicala, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del primo difensore all'indirizzo p.e.c. francesco.giambelluca@pavia.pecavvocati.it.

Vista l'istanza di applicazione del rito abbreviato ex art. 130, d.lgs 26 agosto 2016 n.174, presentata dal convenuto con la comparsa di costituzione depositata agli atti del giudizio;

Visto il parere depositato dalla Procura Regionale ai sensi dell'art. 130,

	comma 1, d.lgs n.174/2016;	
	Uditi, all’udienza in camera di consiglio del 24.1.2024, il Pubblico Ministero	
	in persona del dott. Daniele Piccirillo e l’Avv. Francesco Giambelluca per il	
	convenuto MOURAD Ziad. Data per letta la relazione di causa per ragioni di	
	contingentamento dei tempi di discussione del giudizio.	
	FATTO	
	Con atto di citazione depositato il 12.6.2023, la Procura Regionale ha	
	convenuto in giudizio il dott. MOURAD Ziad, dirigente medico del Servizio	
	Sanitario Regionale nel contesto temporale 2008 – 2013, per sentirlo	
	condannare – con originaria imputazione a titolo di dolo - al risarcimento del	
	pregiudizio erariale, quantificato in complessivi euro 12.417,36,	
	asseritamente cagionato all’amministrazione sanitaria di appartenenza in	
	conseguenza dell’intervenuto svolgimento di attività professionale esterna	
	incompatibile rispetto al rapporto di lavoro espletato in regime di esclusività.	
	L’organo requirente ha riferito di aver appreso la notizia di danno a	
	seguito dell’emersione di evidenze probatorie nell’ambito di un distinto	
	procedimento istruttorio, dalle quali erano insorti i presupposti per l’apertura	
	di un separato fascicolo e ha proceduto alla ricostruzione della fattispecie di	
	asserita responsabilità amministrativa sulla base delle risultanze dell’attività	
	investigativa svolta dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Pavia e a	
	seguito di ulteriore attività istruttoria espletata direttamente presso	
	l’amministrazione sanitaria.	
	La Procura Regionale ha contestato al convenuto di aver affiancato	
	all’attività istituzionale di dirigente medico svolta in regime di esclusività	
	presso l’azienda sanitaria di Pavia, una reiterata serie di attività esterne libero	
	2	

	professionali - derivanti da una collaborazione con il collega dott. Roberto	
	Rizzardi presso l'autodromo di Vairano nel periodo 2008-2013 - dalle quali	
	sarebbe derivata la percezione della complessiva somma di euro 5.585,94	
	(quantificata al netto di un parziale riversamento per euro 1.000,00,	
	effettuato successivamente al ricevimento dell'invito a fornire deduzioni), da	
	qualificare danno erariale nei confronti dell'amministrazione di appartenenza	
	ex art.53, comma 7, D.Lgs. n.165/2001.	
	L'intervenuto svolgimento dell'attività <i>extra-moenia</i> vietata avrebbe	
	inoltre generato un ulteriore pregiudizio erariale, direttamente correlato alla	
	violazione delle regole sul regime di esclusività e pari alla differenza tra la	
	retribuzione percepita dal dirigente medico in regime di impegno esclusivo e	
	quella che gli sarebbe stata corrisposta in regime di <i>extramoenia</i>	
	relativamente alle giornate lavorative (2008-2013) per le quali erano emerse	
	le riferite violazioni del regime di esclusività.	
	In base ai calcoli effettuati dall'azienda sanitaria il dott. MOURAD	
	Ziad - nel periodo oggetto di contestazione - avrebbe indebitamente	
	percepito una somma retributiva pari ad euro 6.831,42.	
	La Procura Regionale ha dato conto di aver fatto precedere il	
	deposito dell'atto di citazione dalla notificazione dell'invito a fornire	
	deduzioni e dopo aver analizzato le deduzioni difensive presentate dal	
	convenuto nella fase preprocessuale, ha concluso domandando la sua	
	condanna, con imputazione a titolo di dolo, al risarcimento, in favore della	
	Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia, della somma di euro 12.417,36,	
	oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.	
	Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data	
	3	

	16.6.2023, il giudizio veniva fissato per l'udienza dibattimentale del	
	22.11.2023.	
	Con comparsa di costituzione depositata in segreteria il 20.7.2023, si	
	è costituito in giudizio il dott. MOURAD Ziad, rappresentato e difeso dagli	
	Avv.ti Francesco Giambelluca e Anna Cicala.	
	Il convenuto ha riepilogato gli svolgimenti processuali e le	
	contestazioni avanzate dall'organo requirente nei propri confronti e dopo	
	aver eccepito l'infondatezza della prospettazione accusatoria formulata dalla	
	Procura Regionale ed aver rimarcato la correttezza della propria condotta,	
	ha formulato istanza di definizione abbreviata del giudizio di responsabilità	
	ex art. 130, d.lgs., n.174/2016 con il pagamento della somma di euro	
	5.278,00, pari, sostanzialmente, all'intera somma oggetto di richiesta di	
	riversamento ex art.53, comma 7, D.Lgs. n.165/2001 e, comunque, di poco	
	inferiore alla metà del totale di quanto complessivamente richiesto	
	dall'organo requirente.	
	Sull'istanza di rito abbreviato, la Procura Regionale, con memoria	
	depositata agli atti del giudizio in data 19.7.2023, ha espresso parere	
	favorevole alla definizione agevolata, sia in ordine all' <i>an</i> , sia in ordine al	
	<i>quantum</i> proposto.	
	La Procura Regionale ha evidenziato in particolare che le poste	
	dannose in contestazione in questa sede nei confronti del dott. MOURAD	
	Ziad non ridonderebbero in “doloso arricchimento del danneggiante”, con	
	conseguente ammissibilità del rito abbreviato, atteso che, alla luce delle	
	deduzioni del convenuto espresse nell'istanza di rito abbreviato, apparirebbe	
	ravvisabile un arricchimento connotato da colpa gravissima ovvero grave del	
	4	

	medesimo.	
	Con Decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale del	
	3.11.2023, il giudizio relativo all’istanza di definizione del procedimento con	
	rito abbreviato è stato chiamato per la camera di consiglio del 22.11.2023, a	
	seguito della quale, con Decreto n.27/2023, depositato in segreteria in data	
	24.11.2023, l’istanza di applicazione del rito abbreviato è stata accolta.	
	Con il menzionato Decreto n.27/2023, la Sezione ha osservato in	
	particolare che sulla base di una valutazione sommaria della controversia,	
	propria del rito, l’arricchimento del convenuto ZIAD Mourad, direttamente	
	correlato all’indebita percezione degli emolumenti <i>extra moenia</i> , risulta	
	imputabile a titolo di colpa grave e non già di dolo. Con conseguente	
	ammissione del rito alternativo. Il provvedimento ha evidenziato in	
	particolare il fatto che le violazioni dell’esclusività avrebbero assunto	
	rilevanza meramente occasionale, non sarebbero state espletate in una	
	situazione di conflitto di interessi con l’azienda sanitaria e sarebbero state	
	commesse in un contesto temporale nel quale non era stata dettata alcuna	
	linea guida da parte dell’amministrazione in ordine alle modalità di	
	svolgimento di incarichi esterni (che interveniva soltanto con	
	l’approvazione, nell’anno 2020, del Regolamento Aziendale disciplinante lo	
	svolgimento di incarichi incompatibili con il rapporto di pubblico impiego).	
	Il Collegio ha quindi disposto l’ammissione del dott. MOURAD a	
	definire la propria posizione con il pagamento, entro trenta giorni, della	
	somma di euro 5.278,00, pari a circa il 40% del danno erariale contestato	
	nell’atto di citazione.	
	Con successivo Decreto n. 29/2023, depositato il 6.12.2023, il Collegio	
	5	

	ha disposto, su concorde istanza delle parti, la correzione dell'errore	
	materiale dell'originario Decreto n.27/2023 relativamente alla corretta	
	individuazione dell'amministrazione danneggiata, che è stata	
	definitivamente indicata nell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia.	
	Il giudizio è stato rinviato ex art.130, comma 7, c.g.c., all'odierna	
	camera di consiglio, nella quale il Pubblico Ministero ha concordato in	
	merito all'intervenuto espletamento delle formalità previste dal rito speciale	
	ed ha domandato la definizione del procedimento, insistendo per la condanna	
	del convenuto al pagamento delle spese del giudizio.	
	La difesa del convenuto ha parimenti concluso domandando la	
	definizione del giudizio e ha tuttavia insistito per la compensazione delle	
	spese.	
	DIRITTO	
	L'art.130, comma 1, del nuovo codice della giustizia contabile,	
	approvato con il D.lgs n. 174/2016, prevede che <i>"In alternativa al rito</i>	
	<i>ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo</i>	
	<i>scopo di garantire l'incameramento certo ed immediato di somme</i>	
	<i>risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e</i>	
	<i>concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di</i>	
	<i>decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla</i>	
	<i>sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il</i>	
	<i>pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa</i>	
	<i>risarcitoria azionata in citazione"</i> .	
	I successivi commi 6 e 7 prevedono inoltre che <i>"Il collegio, con</i>	
	<i>decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla</i>	
	6	

	<i>richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in</i>	
	<i>ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell'entità del</i>	
	<i>danno.... In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la</i>	
	<i>somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta</i>	
	<i>giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera</i>	
	<i>di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e</i>	
	<i>regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata”.</i>	
	Il comma 8 statuisce infine che <i>“il collegio definisce il giudizio con</i>	
	<i>sentenza provvedendo sulle spese”.</i> Il comma 9 definisce espressamente	
	<i>“non impugnabile”</i> la sentenza pronunciata in primo grado.	
	Nel caso di specie, l'intervenuta ammissione del convenuto al rito	
	abbreviato è stata puntualmente seguita dal tempestivo pagamento della	
	somma agevolata fissata nel Decreto n.27/2023, come comprovato dalla	
	documentazione depositata agli atti del giudizio, segnatamente la ricevuta	
	del bonifico effettuato dal convenuto in data 21.12.2023 e la successiva	
	reversale di incasso del 22.12.2023 per la somma prevista di euro 5.278,00.	
	Deve essere pertanto dichiarata la definizione del giudizio abbreviato	
	nei confronti del dott. MOURAD Ziad, ai sensi dell'art.130, comma 8, del	
	codice di giustizia contabile.	
	Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, si pongono a	
	carico del convenuto, secondo il principio della soccombenza “virtuale”, in	
	quanto dagli elementi probatori in atti risulta con sufficiente evidenza la	
	responsabilità per l'illecito ascritto.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia,	
	7	

